



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1 settembre 2009

**relativo alla remunerazione del conto disponibilità del Tesoro detenuto presso la Banca d'Italia
(CON/2009/69)**

Introduzione e base giuridica

Il 30 luglio 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") una richiesta di parere relativamente al progetto di legge di contabilità e finanza pubblica (di seguito "progetto di legge") e specificamente sull'articolo 48 (di seguito "progetto di articolo").

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto il progetto di legge riguarda la Banca d'Italia. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Il progetto di legge è stato approvato il 24 giugno 2009 dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei Deputati per la sua approvazione e adozione. Oggetto del presente parere è la versione dell'articolo 48 del progetto di legge inviato alla BCE dall'autorità richiedente nella propria richiesta di consultazione.

1. Finalità del progetto di articolo

1.1 Il progetto di articolo contiene disposizioni attuative della riforma strutturale, avviata alla fine del 2007, dei conti disponibilità del Tesoro detenuti presso la Banca d'Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "testo unico del 2003")². Il progetto di articolo modifica ancora una volta l'articolo 5, comma 5, del testo unico del 2003, che riguarda le condizioni di gestione del conto disponibilità e, in particolare, il regime della relativa remunerazione. Secondo il progetto di articolo, le condizioni di tenuta e di remunerazione del conto saranno definite mediante convenzione tra il MEF e la Banca d'Italia e saranno commisurate a parametri di mercato. Il progetto di articolo modifica altresì talune disposizioni relative alla remunerazione di altri conti intrattenuti dal Tesoro presso la Banca d'Italia e pone disposizioni transitorie per il periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo regime.

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

² Decreto presidenziale n. 398 del 30 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9.3.2004, Supplemento Ordinario*).

Inoltre, esso prevede che le modalità e i criteri di contabilizzazione delle operazioni relative ai conti sopra menzionati saranno determinati con decreto ministeriale.

- 1.2 La BCE è stata consultata già due volte dal MEF su progetti di disposizioni legislative connesse all'articolo 5, comma 5, del testo unico del 2003 destinate a dare inizio e migliorare la riforma sulla gestione e sulla remunerazione del conto disponibilità del Tesoro intrattenuto presso la Banca d'Italia³. Il primo parere ha riguardato le modifiche all'articolo 5, comma 5, apportate dall'allora progetto di articolo 2, comma 39, della Legge finanziaria per il 2008⁴ e la seconda richiesta di parere è stata ricevuta dalla BCE nel febbraio 2009 con riguardo ad un progetto di decreto ministeriale contenente modifiche alle procedure OPTES⁵. In tali occasioni la BCE ha analizzato i progetti di disposizioni legislative dirette a modificare l'articolo 5, comma 5, dal punto di vista dell'osservanza del divieto di finanziamento monetario e dell'attuazione della politica monetaria. Ha accolto generalmente con favore gli sforzi effettuati per far fronte agli elementi problematici delle disposizioni legislative in vigore, ma ha anche sollecitato il Governo italiano ad intraprendere ulteriori iniziative legislative per completare la riforma strutturale del conto disponibilità in modo tale da soddisfare gli obblighi derivanti dal trattato sul divieto di finanziamento monetario.

2. Osservazioni di carattere generale

Compatibilità della legislazione con il divieto di finanziamento monetario

- 2.1 La BCE accoglie favorevolmente il fatto che il comma 1 del progetto di articolo modifichi l'articolo 5, comma 5, del testo unico del 2003 prevedendo che una convenzione tra il MEF e la Banca d'Italia, da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del progetto di legge, stabilisca le condizioni per la tenuta e la remunerazione del conto disponibilità. Di particolare importanza è la previsione in virtù della quale il tasso di remunerazione che sarà corrisposto dalla Banca d'Italia è commisurato a parametri di mercato.
- 2.2 La BCE ha preso atto già nel suo parere del 2008 che la legislazione allora in vigore, disciplinante il conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia, non conteneva disposizioni relative alla scadenza dei depositi e, di conseguenza, non collegava espressamente il tasso di remunerazione dei depositi alla loro scadenza. Il regime del conto era quindi costruito in maniera tale da non escludere la possibilità che i tassi di remunerazione dei depositi del Tesoro fossero più alti dei tassi di mercato, in particolare per quanto riguarda la remunerazione dei depositi overnight. Un tale tasso di remunerazione sarebbe in violazione del principio del divieto di finanziamento monetario ai sensi del trattato⁶. Il tentativo di modificare l'articolo 5, comma 5 a tale riguardo fu effettuato dall'allora progetto di articolo 2, comma 39, della Legge finanziaria per il 2008 di cui menzionato, che conteneva una disposizione che avrebbe introdotto un riferimento a parametri di mercato per

³ Si vedano il Parere CON/2008/10 e il Parere CON/2009/23. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁴ Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28.12.2007, *Supplemento Ordinario*).

⁵ Il progetto di decreto ministeriale non è stato finora adottato.

⁶ Si veda il paragrafo 3.4.2 del Parere CON/2008/10.

quanto concerne la remunerazione del conto. Tuttavia, tale riferimento fu eliminato in sede di discussione parlamentare. La BCE, nel parere avente ad oggetto l'allora progetto di articolo 2, comma 39, della Legge finanziaria per il 2008, espresse la propria preoccupazione⁷ insistendo, anche in occasione del parere reso sul successivo progetto di decreto ministeriale riguardante le procedure OPTES, sul fatto che, fino a che non fossero state introdotte modifiche adeguate dell'articolo 5, comma 5, avrebbe continuato a ritenere la legislazione italiana in vigore incompatibile con il divieto di finanziamento monetario⁸.

- 2.3 La BCE si compiace del fatto che il comma 1 del progetto di articolo reintroduca un riferimento ai parametri di mercato, ai quali sarà commisurato il tasso d'interesse che la Banca d'Italia dovrà corrispondere. La BCE ritiene che tale modifica possa comportare il superamento dell'incompatibilità con il divieto di finanziamento monetario di cui al paragrafo precedente.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, 1 settembre 2009.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁷ Si veda il paragrafo 3.4.3 del Parere CON/2008/10.

⁸ Si veda il paragrafo 2.1 del Parere CON/2009/23.